



Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO, CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02460 del 10/11/2025

Proposta n. 2547 del 07/11/2025

Oggetto:

Approvazione schema di "Accordo interistituzionale tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia, per l'attuazione di un intervento volto alla mitigazione del rischio sismico del complesso dell'"Ex ospedale civile", di Rieti"

Proponente:

Estensore	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Approvazione schema di “Accordo interistituzionale tra l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia, per l’attuazione di un intervento volto alla mitigazione del rischio sismico del complesso dell’”Ex ospedale civile”, di Rieti”

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l’art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025*”, e l’art. 1, comma 653, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “*31 dicembre 2024*” con “*31 dicembre 2025*”;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, all'Ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23/06/2025, recante: *"Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica"*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30/06/2025, recante: *"Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2023 di istituzione, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Centro di Responsabilità (C.d.R.) 2 - "Casa Italia" al quale fa capo, fra gli altri, il capitolo di spesa numero 908, denominato "Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture";

VISTO l'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii., concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che:

- per rafforzare lo sviluppo socioeconomico del territorio di riferimento, quale presupposto essenziale per interrompere il progressivo spopolamento delle aree interessate, sono disponibili risorse complessive derivanti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS AREE SISMA" (FSC delibera CIPESS n. 66/2021, Ordinanza CS 122/2021), per un importo di circa 22,4 milioni di euro, nonché con fondi PNC (*"Piano Nazionale Complementare"*) per un importo di oltre 150 milioni di euro;
- l'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio è stato tra i vari individuato, in virtù dell'Ordinanza 176 del 18 aprile 2024, quale Soggetto Attuatore per gli *"Interventi di sviluppo socio economico"* ricompresi nel cratere sismico laziale, in favore dei quali è stato finanziato un importo complessivo di € 635.000,00;

- con nota prot. n. 0200971 del 13-02-2024, il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio Dott. Stefano Fermante, congiuntamente all'Assessore dei Lavori Pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture Arch. Manuela Rinaldi, ha informato il Commissario straordinario al sisma 2016 della necessità di redigere un Piano Strategico di Sviluppo Socio-Economico del cratere laziale, al fine di perseguire profittevolmente le finalità perseguite dalle Ordinanze sopra richiamate;
- con nota prot. n. 0513623 del 16-04-2024, il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio Dott. Stefano Fermante, congiuntamente all'Assessore dei Lavori Pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture Arch. Manuela Rinaldi, nel prendere atto della ripartizione degli interventi afferenti al cratere sismico laziale, ha richiesto al Commissario straordinario al sisma 2016 un'estensione del finanziamento, per ricomprendere nell'alveo dalle richiamate Ordinanze anche la redazione del Piano Strategico di che trattasi;
- a seguito della richiesta della relativa provvista finanziaria, si è ritenuto pertanto indispensabile procedere alla redazione di un Piano Strategico di Sviluppo Socio-Economico del cratere laziale, al fine di acquisire un quadro esaustivo dei punti di forza e di debolezza del territorio di riferimento, indirizzi strategici di sviluppo, di orientare e finalizzare in modo ottimale le risorse finanziarie assegnate per gli investimenti nonché di misurarne gli impatti nel breve e nel medio-lungo periodo;
- detti “*Interventi di sviluppo socio economico*” e, conseguentemente, il servizio di progettazione e redazione del Piano Strategico di Sviluppo Socio-Economico Sostenibile del cratere laziale, sono stati ricondotti, nell'ambito dell'organigramma dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, nell'alveo delle competenze proprie dell'Area Organizzazione Uffici, Sviluppo Socio-Economico del Territorio, Conferenze dei Servizi;
- il Dott. Stefano Fermante, già Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, Responsabile Unico di Progetto (“RUP”) per gli “*Interventi di sviluppo socio economico*” di cui alle richiamate Ordinanze, visto l'incarico di Dirigente ad interim rivestito nell'Area Organizzazione Uffici, Sviluppo Socio-Economico del Territorio, Conferenze dei Servizi cui i medesimi sono stati ricondotti;
- con determinazione n. A01556 del 09/08/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, il servizio di progettazione e redazione del Piano Strategico di Sviluppo Socio-Economico Sostenibile del cratere laziale in favore dell'Operatore Economico Smart Land S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a Venezia (VE), Calle del Sale n. 33, P.IVA IT04395900279, per l'importo complessivo di € 84.973,00 IVA inclusa;
- con determinazione n. A00760 del 14/04/2025, la Dott.ssa Francesca Rosati è stata nominata Dirigente dell'Area Organizzazione Uffici, Sviluppo Socio-Economico del Territorio, Conferenze dei Servizi;
- con determinazione n. A01284 del 05/06/2025 la Dott.ssa Francesca Rosati, Dirigente dell'Area Organizzazione Uffici, Sviluppo Socio-Economico del Territorio, Conferenze dei Servizi, è stata nominata, in sostituzione del Dott. Stefano Fermante, Responsabile Unico di Progetto (“RUP”) per gli “*Interventi di*

sviluppo socio economico” e, conseguentemente, RUP anche per la procedura di affidamento – e successive fasi esecutive – del servizio di progettazione e redazione del Piano Strategico di Sviluppo Socio-Economico Sostenibile del cratere laziale;

PRESO ATTO:

- che la Regione Lazio è proprietaria di un complesso immobiliare di rilevante interesse storico e architettonico denominato “ex Ospedale di Rieti” sito nel medesimo Comune, catastalmente identificato al catasto fabbricati al foglio 83, particella 741, sub 1 e sub 2, graffato con particelle 738, 73,9 sub 2 e O sub 2;
- che con verbale tra il Commissario *ad acta* regionale e il Comune di Rieti del 30/12/2016 la Regione è entrata nel pieno possesso del complesso che si trovava in completo stato di abbandono con conseguente necessità di profondi interventi di ristrutturazione e di recupero;

TENUTO CONTO che l’intero complesso immobiliare è, per alcune parti, già oggetto di intervento e di finanziamenti, ed in particolare: con la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Rieti (soggetto beneficiario del finanziamento) e l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio (soggetto attuatore dell’intervento) sottoscritta in data 04/10/2024, sono stati regolati i rapporti tra il Comune di Rieti, in qualità di ente beneficiario del finanziamento di € 3.500.000,00 a valere su fondi CIS – Sisma e l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio nella qualifica di Soggetto Attuatore dei Lavori di riqualificazione edificio denominato “Ex Ospedale Civile”;

CONSIDERATO che:

- il complesso immobiliare necessita di verifiche tecniche, tra cui rilievi di vulnerabilità statica-sismica e audit energetico, necessari a definire la fattibilità e la ripartizione delle risorse su ciascun edificio del complesso;
- l’intervento si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione e rigenerazione urbana del centro storico di Rieti, con l’obiettivo di favorire la futura fruizione dei fabbricati, anche da parte di enti educativi e universitari, rafforzando così il tessuto socio-culturale ed economico della città;
- all’interno del Piano Strategico di Sviluppo Socio-Economico Sostenibile del cratere sismico laziale è stato individuato il progetto di Rieti città Universitaria quale azione di sistema che mira a valorizzare il ruolo dell’ambito universitario secondo un’offerta specifica incentrata sul territorio e sulle sue peculiarità e che crea occasione per incrementare l’innovazione delle imprese, dare risposta alle necessità locali e stimolare la crescita di capitale umano nell’area a servizio della sua economia e dei bisogni sociali;

VISTE:

- la nota dell’Ufficio Speciale Ricostruzione prot. n. 1287145 del 20/10/2024, con la quale è stato richiesto alla competente Direzione regionale “Trasporti, mobilità, tutela del territorio, demanio e patrimonio” di confermare con apposito atto, per conto dell’Ente proprietario Regione Lazio, sia l’identificazione planimetrica dei due interventi (1° e 2° stralcio), all’interno del più ampio

complesso immobiliare dell'ex Ospedale Civile di Rieti, sia la finalizzazione di questi alla realizzazione di aule/laboratori universitari;

- la nota dell'Università "la Sapienza" del 21/02/2025, acquisita in pari data al protocollo regionale con il n. 227567, con la quale la Magnifica Rettrice conferma l'intenzione dell'Ateneo di implementare l'offerta formativa attraverso l'utilizzo del compendio in argomento, una volta terminate le attività di riqualificazione;

CONFERMATA la volontà di mettere a disposizione il complesso immobiliare dell'ex Ospedale di Rieti al fine della realizzazione degli interventi sopra descritti che, oltre a consentire il recupero dello stesso senza l'impegno di risorse finanziarie regionali, rappresentano una priorità per l'Amministrazione regionale per il rilancio culturale, sociale ed economico del Comune di Rieti;

PRESO ATTO CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 214 del 15/04/2025 si è stabilito: di procedere all'attuazione degli interventi di riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato "ex Ospedale di Rieti", finalizzati alla creazione di un nuovo Polo universitario nel Comune di Rieti e di stabilire che con successiva deliberazione, da adottarsi al termine dei lavori di riqualificazione suddetti, verranno stabiliti criteri e modalità di concessione del compendio immobiliare all'Università "La Sapienza", conformemente a quanto stabilito dagli art. 522 e segg. del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii..

VISTO lo schema di *"Accordo interistituzionale per l'attuazione di un intervento volto alla mitigazione del rischio sismico del complesso dell'ex ospedale civile", di Rieti*", allegato alla presente determinazione, dal quale si evince che:

- per l'intervento è necessario un contributo non superiore a euro 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00), inclusivi di IVA;
- detto contributo è finanziato dal Dipartimento a valere sulle risorse stanziato sul capitolo 908 – "Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture", iscritto nel C.d.R. 2 – "Casa Italia" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

RITENUTO opportuno, per quanto anzidetto, procedere all'approvazione del suddetto schema di accordo tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare lo schema di *"Accordo interistituzionale tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, per l'attuazione di un intervento volto alla mitigazione del rischio sismico del complesso dell'ex ospedale civile", di Rieti.*", allegato 1) alla presente determinazione;

2. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale competente entro i termini di legge.

IL DIRETTORE

Ing. Luca Marta

Copia

ACCORDO INTERISTITUZIONALE PER L'ATTUAZIONE DI UN
INTERVENTO VOLTO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO
DEL COMPLESSO DELL'“*EX OSPEDALE CIVILE*”, DI RIETI

(CUP:)

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

TRA:

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia** (C.F.80188230587), con sede in Roma (RM), Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentato dal Capo del Dipartimento, Cons. Luigi Ferrara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 6 dicembre 2022, al n. 3085, di seguito **Dipartimento**,

e

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio (C.F. 90076740571), di seguito denominato “USR”, con sede in Rieti (RI), Via Flavio Sabino n. 27, rappresentato dall'ing. Luca Marta in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 23/06/2025, incarico conferito in esito a nulla osta espresso con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 432 del 12/6/2025, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio;

;

(di seguito, congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”).

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e, in particolare, l'articolo 8 del decreto in parola, relativo all'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”*, che, all'art. 1, comma 140, ha istituito un apposito fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi, tra gli altri, alla prevenzione del rischio sismico;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*, con il quale, all'articolo 12-bis, è stato istituito il Dipartimento *“Casa Italia”*, da ultimo modificato e integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2023;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e sue modifiche e integrazioni, concernente il *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2024, concernente il *“Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 6 dicembre 2022, al n. 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara, l'incarico di Capo del Dipartimento *“Casa Italia”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2023 di istituzione, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Centro di Responsabilità (C.d.R.) 2 - *“Casa Italia”* al quale fa capo, fra gli altri, il capitolo di spesa numero 908, denominato *“Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2023, con il quale è stata assegnata al Cons. Luigi Ferrara, unitamente ai poteri di spesa, la gestione delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli di spesa del Centro di Responsabilità (C.d.R.) 2 - *“Casa Italia”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica", in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189"; VISTA la nota della Regione Lazio, prot. n. 407814 del 25 marzo 2024, con la quale si è stato richiesto un contributo di euro 15.000.000,00 per il finanziamento delle opere di adeguamento alle vigenti normative sismiche del complesso "*Ex Ospedale Civile*" di Rieti, a fronte di un costo complessivo di euro 22.780.000,00 come da Quadro Economico allegato alla predetta nota;

VALUTATO che le risorse assegnate al citato capitolo 908 di competenza del Dipartimento Casa Italia possono essere utilizzate esclusivamente per finanziare interventi e opere di adeguamento e miglioramento del rischio sismico su infrastrutture pubbliche;

VISTA la nota di riscontro del Dipartimento Casa Italia, prot. n. DCI 2592-P del 31 luglio 2025, a firma del Capo Dipartimento Cons. Luigi Ferrara, con la quale si conferma la disponibilità del

Dipartimento ad attivare la collaborazione interistituzionale per il finanziamento delle opere di adeguamento sismico del complesso “*Ex Ospedale Civile*” di Rieti, nel limite delle risorse richieste e subordinatamente alla verifica delle finalità proprie del capitolo 908;

CONSIDERATO che sarà onere della Regione Lazio e dell’USR reperire, anche con il coinvolgimento di altri soggetti, le risorse necessarie alla copertura delle opere di completamento dell’intervento in parola che, per loro natura, non sono ascrivibili direttamente e indirettamente alla mitigazione del rischio sismico;

PRESO ATTO che il complesso in parola risulta composto da 6 unità strutturali, o blocchi, e che la proposta di intervento dell’USR interessa specificatamente 5 di predetti blocchi (da blocco B a blocco F);

PRESO ALTRESÌ ATTO:

- che la Regione Lazio è proprietaria di un complesso immobiliare di rilevante interesse storico e architettonico denominato “*ex Ospedale di Rieti*” sito nel medesimo Comune, catastalmente identificato al catasto fabbricati al foglio 83, particella 741, sub 1 e sub 2, graffato con particelle 738, 73,9 sub 2 e O sub 2;
- che detto compendio è pervenuto alla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 5 e comma 10 della Legge regionale n.14/2008;
- che con verbale tra il Commissario *ad acta* regionale e il Comune di Rieti del 30/12/2016 la Regione è entrata nel pieno possesso del complesso che si trovava in completo stato di abbandono con conseguente necessità di profondi interventi di ristrutturazione e di recupero;
- che attualmente il compendio è iscritto nel citato “Inventario dei beni immobili regionali - Libro 19”, di cui alla richiamata dgr n. 1169/2024, nella categoria dei beni del patrimonio disponibile “uso diverso comma 5”;

TENUTO CONTO che l’interno complesso immobiliare è, per alcune parti, già oggetto di intervento e di finanziamenti, ed in particolare:

- con la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Rieti (soggetto beneficiario del finanziamento) e l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio (soggetto attuatore dell’intervento) sottoscritta in data 04/10/2024, sono stati regolati i rapporti tra il Comune di Rieti, in qualità di ente beneficiario del finanziamento di € 3.500.000,00 a valere su fondi CIS – Sisma e l’Ufficio Speciale

Ricostruzione Lazio nella qualifica di Soggetto Attuatore dei Lavori di riqualificazione edificio denominato "Ex Ospedale Civile" – 1° Stralcio;

- con l'Ordinanza attuativa Fondo PNC n. 15 del 31 dicembre 2021 recante *“Integrazione e modifica delle ordinanze PNC n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 e 14 del 2021 - Ricognizione dei CUP e dei CIG acquisiti dai soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 previsti dal Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”*, nell'ambito degli interventi di cui alla sub-misura A2, è ricompreso l'intervento relativo all' "Ex Ospedale – 2 stralcio" nel comune di Rieti, per l'importo complessivo di € 5.000.000,00;
- con l'Ordinanza attuativa del Fondo PNC n. 86 del 29/12/2023 che, ai sensi dell'art. 14bis del D.L. n. 77/2021 "Ulteriore riallocazione delle risorse disponibili a valere sulla sub misura A4 - linea di intervento 2", ha attribuito all'intervento in oggetto ulteriori € 1.037.783,49 per un importo complessivo assegnato all'intervento pari a € 6.037.783,49;

VISTA la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione prot. n. 1287145 del 20/10/2024, con la quale è stato richiesto alla competente Direzione regionale "Trasporti, mobilità, tutela del territorio, demanio e patrimonio" di confermare con apposito atto, per conto dell'Ente proprietario Regione Lazio, sia l'identificazione planimetrica dei due interventi (1° e 2° stralcio), all'interno del più ampio complesso immobiliare dell'ex Ospedale Civile di Rieti, sia la finalizzazione di questi alla realizzazione di aule/laboratori universitari;

VISTA, infine, la nota dell'Università "la Sapienza" del 21/02/2025, acquisita in pari data al protocollo regionale con il n. 227567, con la quale la Magnifica Rettrice conferma l'intenzione dell'Ateneo di implementare l'offerta formativa attraverso l'utilizzo del compendio in argomento, una volta terminate le attività di riqualificazione;

CONFERMATA la volontà di mettere a disposizione il complesso immobiliare dell'ex Ospedale di Rieti al fine della realizzazione degli interventi sopra descritti che, oltre a consentire il recupero dello stesso senza l'impegno di risorse finanziarie regionali, rappresentano una priorità per l'Amministrazione regionale per il rilancio culturale, sociale ed economico del Comune di Rieti;

CONSIDERATO che il complesso immobiliare – al netto della quota parte compreso negli stralci 1 e 2 sopra richiamati - necessita di verifiche tecniche, tra cui rilievi di vulnerabilità statica-sismica e audit energetico, necessari a definire la fattibilità e la ripartizione delle risorse su ciascun edificio del complesso;

CONSIDERATO che il complesso dell’*“Ex Ospedale Civile”*, comprensivo dell’annessa Chiesa di S. Antonio Abate, sorge nel centro storico di Rieti, in una zona di rilevanza storica e urbana, rappresentando un significativo patrimonio storico-architettonico della città, la cui costruzione si è sviluppata dal XIV secolo fino al 1962 attraverso interventi successivi e ampliamenti progressivi;

CONSIDERATO che l’intervento si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione e rigenerazione urbana del centro storico di Rieti, con l’obiettivo di favorire la futura fruizione dei fabbricati, anche da parte di enti educativi e universitari, rafforzando così il tessuto socio-culturale ed economico della città;

CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione per il Lazio n. A01556 del 09/08/2024 è stato affidato, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, il servizio di progettazione e redazione del Piano Strategico di Sviluppo Socio-Economico Sostenibile del cratere sismico laziale in favore dell’Operatore Economico *“Smart Land S.r.l.”*, P.IVA IT04395900279;

CONSIDERATO che all’interno del Piano Strategico di Sviluppo Socio-Economico Sostenibile del cratere sismico laziale è stato individuato il progetto di Rieti città Universitaria quale azione di sistema che mira a valorizzare il ruolo dell’ambito universitario secondo un’offerta specifica incentrata sul territorio e sulle sue peculiarità e che crea occasione per incrementare l’innovazione delle imprese, dare risposta alle necessità locali e stimolare la crescita di capitale umano nell’area a servizio della sua economia e dei bisogni sociali;

PRESO ATTO CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 214 del 15/04/2025 si è stabilito

- di procedere all’attuazione degli interventi di riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato *“ex Ospedale di Rieti”*, in premessa richiamati, finalizzati alla creazione di un nuovo Polo universitario nel Comune di Rieti;
- di stabilire che con successiva deliberazione, da adottarsi al termine dei lavori di riqualificazione suddetti, verranno stabiliti criteri e modalità di concessione del compendio immobiliare all’Università *“La Sapienza”*, conformemente a quanto stabilito dagli art. 522 e segg. del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii..

**TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Premesse, finalità e contenuti dell'Accordo)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha la finalità di promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale tra il Dipartimento Casa Italia e l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio per l'attuazione di un intervento volto alla mitigazione del rischio sismico mediante l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza sismica del complesso dell'“*Ex Ospedale Civile*”, di Rieti.
3. Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
 - a) la scheda di dettaglio del CUP, contenente il relativo corredo informativo;
 - b) la determina dell'USR con cui si approva l'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento del presente Accordo e si nomina il RUP;
 - c) la dichiarazione di insussistenza di ulteriori finanziamenti finalizzati alla realizzazione del medesimo intervento oggetto del presente Accordo sulle parti finanziate dal Dipartimento Casa Italia, firmata dal legale rappresentante dell'USR;
 - d) il Quadro tecnico-economico (QTE) dell'intervento contenente una stima dei costi e un'evidenza analitica di tutte le voci di spesa, da cui emergano puntualmente le voci di costo coperte con il cofinanziamento del Dipartimento Casa Italia;
 - e) il Cronoprogramma dell'intervento contenente una stima dei tempi di realizzazione e dei relativi pagamenti;

Art. 2

(Importo del contributo)

1. L'importo complessivo del contributo finanziario concesso all'USR in qualità di oggetto attuatore dell'intervento è non superiore a euro 15.000.000,00 (euro *quindicimilioni/00*), inclusivi di IVA.
2. Il contributo di cui al comma precedente è finanziato dal Dipartimento a valere sulle risorse stanziare sul capitolo 908 – “*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture*”,

iscritto nel C.d.R. 2 – “Casa Italia” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art.3

(Modifiche e risoluzione dell'Accordo)

1. L'Accordo può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti da esprimersi esclusivamente in forma scritta.
2. L'Accordo può essere risolto per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenute, fermo restando la piena validità ed efficacia dei contratti dallo stesso scaturiti che abbiano avuto un principio di esecuzione e fatta salva diversa espressa intesa tra le Parti. La risoluzione deve essere formalizzata con atto scritto.
3. In caso di inadempimenti gravi da parte dell'USR, l'Accordo potrà, altresì, essere risolto unilateralmente dal Dipartimento Casa Italia, previa intimazione in forma scritta ad adempiere, con conseguente revoca della quota residua del contributo finanziario.

Art.4

(Attività, ruoli e obblighi delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività e dell'intervento oggetto dell'Accordo, nel rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma.
2. L'USR svolge il ruolo di Stazione appaltante, è responsabile della corretta e regolare esecuzione dei lavori e alimenta il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP).
3. L'USR deve altresì:
 - a) attuare ciascuna fase del procedimento relativo agli interventi in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti vigente, nonché alle ulteriori e pertinenti disposizioni normative e regolamentari vigenti;
 - b) rendicontare al Dipartimento tutte le spese sostenute nell'esecuzione dell'intervento, anche utilizzando evidenze contabili distinte, in modo da facilitarne la verifica;
 - c) inviare al Dipartimento:

1. la documentazione tecnica esistente dell'intervento, corredata dalle eventuali autorizzazioni, approvazioni e validazioni relative;
 2. l'aggiornamento del cronoprogramma di attuazione, comprensivo dei tempi relativi all'iter autorizzativo se non concluso;
 3. la comunicazione della data e degli estremi di pubblicazione del bando o dei bandi di gara per l'affidamento delle attività tecniche (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi) e dell'esecuzione dei lavori;
 4. il quadro economico rideterminato post-gara nel quale risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, incluse anche le economie da ribasso d'asta e con opportuna evidenza delle spese direttamente attribuibili al Dipartimento Casa Italia;
 5. gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) maturati e ogni altra evidenza contabile derivante dall'esecuzione delle opere appaltate.
4. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente, lettere a), b) e c), rappresenta grave inadempimento e può essere motivo di risoluzione unilaterale dell'Accordo in base a quanto previsto dal comma 3 del precedente articolo 3.
 5. L'USR, in qualità di soggetto attuatore, si impegna a trasmettere al Dipartimento Casa Italia uno schema di dettaglio delle opere programmate e dei relativi costi, per l'esecuzione dell'intervento dal quale emerga puntualmente il valore delle opere di mitigazione del rischio sismico, ai fini della valutazione e della erogazione del contributo assentito.
 6. Le risorse assegnate saranno oggetto di revoca qualora l'USR:
 - a) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite dall'Accordo, quanto a norme di legge o regolamenti;
 - b) sia in grave e ingiustificato ritardo rispetto al cronoprogramma allegato alla convenzione sottoscritta e ai suoi aggiornamenti previsti al precedente comma 3, lettera c), punto 2;
 - c) a seguito di accertamento, si riscontrino gravi irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi.
 7. È a carico dell'USR e/o della Regione Lazio ogni e qualsiasi maggiore onere economico, nonché ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria che possa essere avanzata a qualunque titolo nei suoi

confronti, con diretto e specifico riferimento alle attività svolte nell'ambito della realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo.

8. Il Dipartimento si impegna:

- a) a finanziare, conformemente alle finalità del capitolo 908 "Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture", i costi direttamente riconducibili o connessi alle opere di mitigazione del rischio sismico dell'intervento oggetto del presente Accordo mediante l'impiego dei propri fondi;
- b) a erogare le risorse assegnate per l'attuazione dell'intervento secondo le modalità di cui al successivo articolo 5;

9. Il Dipartimento si riserva altresì la possibilità di indicare alla Regione o al soggetto attuatore i nominativi del collaudatore tecnico amministrativo e del collaudatore statico.

Art.5

(Modalità di erogazione)

1. L'erogazione delle risorse da parte del Dipartimento avverrà con le seguenti modalità:

- a) a seguito dell'assunzione di efficacia del presente Accordo, erogazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo complessivo del contributo concesso, per consentire l'avvio e la copertura delle spese tecniche;
- b) qualora l'anticipo di cui al punto a) non sia risultato sufficiente, erogazione degli importi aggiuntivi per la copertura delle spese tecniche, a seguito di richiesta formale corredata da rendicontazione delle spese da parte dell'USR;
- c) erogazione del 30% del contributo concesso a seguito di formale comunicazione da parte dell'USR dell'aggiudicazione definitiva dei lavori;
- d) erogazione del 30% del contributo concesso a seguito di formale comunicazione da parte dell'USR che dimostri il raggiungimento di un importo di spese rendicontate pari ad almeno il 40% dell'importo complessivo dell'intervento;
- e) erogazione della quota residua a copertura delle spese sostenute e rendicontate a seguito della conclusione delle opere di mitigazione del rischio sismico e della formale trasmissione da parte dell'USR al Dipartimento degli atti finali descritti al successivo articolo 7.

2. Le erogazioni sono effettuate sul conto di Tesoreria CS-348-0006043, intestato al Vice Commissario Straordinario Art. 4 c.4 del DL 189/16 Zona Lazio avente codice IBAN:IT84L0100004306CS0000006771.

Art. 6

(Spese ammissibili a finanziamento)

1. Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese inerenti alle opere di mitigazione del rischio sismico, riportate nel Quadro Tecnico Economico, elaborato secondo le previsioni del vigente “Codice dei contratti” e indicate nello schema di cui all’articolo 4, comma 5, del presente Accordo.
2. Sono ammesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di gara, spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, spese di pubblicità, spese per progettazione, comprese eventuali indagini tecniche; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, spese per direzione dei lavori, spese per coordinamento della sicurezza, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e eventuali collaudi specialistici; fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte; spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, spese per imprevisti.

Art. 7

(Conclusione dell'intervento)

1. Dopo l’approvazione del collaudo tecnico-amministrativo dell’intervento, il RUP redige una relazione tecnica conclusiva attestante le spese sostenute, la conformità delle opere realizzate a quanto previsto nel progetto finanziato, nonché il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi.
2. La relazione in parola dovrà essere firmata digitalmente e corredata dai seguenti documenti:
 - a) attestazione del RUP sulla corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti e sulla conformità ai vigenti strumenti urbanistici;
 - b) certificato di collaudo statico, quest’ultimo sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione nel caso in cui ricorrano gli estremi di legge;

- c) certificato di collaudo tecnico-amministrativo, quest'ultimo sostituito dal certificato di regolare esecuzione nel caso in cui ricorrano gli estremi di legge, e relativo provvedimento di approvazione;
- d) provvedimento di approvazione del QTE finale che certifichi l'eventuale presenza di economie sul finanziamento erogato.

Art. 8

(Referenti, monitoraggio, comunicazione e pubblicità)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti nominano, nell'ambito del personale interno e dei rispettivi ruoli nell'Accordo, propri referenti per garantire qualità e tempi di esecuzione degli interventi sovrintendendo a pianificazione, monitoraggio ed esecuzione delle attività.
2. Ai referenti di cui al precedente comma è altresì affidato il compito di:
 - a) definire le modalità e i tempi di trasmissione e condivisione dei contenuti informativi, da attuarsi anche attraverso la costruzione di specifiche dashboard digitali condivise;
 - b) proporre, per la successiva approvazione e sottoscrizione, eventuali atti aggiuntivi, integrativi e di proroga del presente Accordo;
 - c) valutare eventuali proposte del RUP;
 - d) monitorare lo stato di avanzamento dell'intervento, verificando la coerenza dello stesso con i relativi cronoprogrammi e quadro tecnico-economico di ultima approvazione;
 - e) favorire un opportuno flusso comunicativo tra i vertici delle Amministrazioni firmatarie.
3. È facoltà di ogni referente di farsi supportare da personale qualificato della struttura di appartenenza per le attività specifiche sopra dettagliate, o di farsi sostituire qualora impossibilitato.
4. Il monitoraggio è assicurato con cadenza almeno semestrale.
5. Le Parti convengono di dare diffusione al presente Accordo e alle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
6. Per le comunicazioni fra le Parti e quali referenti di cui al comma 1, in attuazione del presente Accordo, sono individuati:
 - per il Dipartimento: Dott.in qualità di coordinatore del.....;

- per l'USR Lazio: arch. Mariagrazia Gazzani in qualità di Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica

7. Ogni comunicazione o notifica deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:

a) Dipartimento: *casaitalia@pec.governo.it*

b) USR: *pubblica.ricostruzionelazio@pec.regione.lazio.it*

8. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Art. 9

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione di dati personali e, nello specifico, del decreto legislativo 30 giugno 1996, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, e del Regolamento (UE) n. 2016/679, concernenti la disciplina in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Dipartimento tratta i dati forniti dalle Parti, ai fini della stipula del presente Accordo, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione e l'esecuzione economica e amministrativa del presente Accordo.
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 10

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Art. 11

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.

2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lett. a), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Art. 12

(Durata, efficacia e firma)

1. L'Accordo impegna le Parti fino al 31 dicembre 2027 ovvero fino alla completa realizzazione dell'intervento, se antecedente.
2. Il presente Accordo è vincolante per le parti e assume efficacia all'esito del visto da parte dei competenti organi di controllo e in particolare, per il Dipartimento, della registrazione da parte della Corte dei conti.
3. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il presente accordo verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione delle norme sulla trasparenza.
5. Il presente Accordo potrà essere prorogato, previo assenso tra le parti, per consentire il completamento dei lavori previsti

Roma,

Firmatari Accordo:

*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Casa Italia*

Cons. Luigi Ferrara

*Il Direttore
Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio*

Ing. Luca Marta